ORIGINALE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO
N.236 DEL 25/07/2025

OGGETTO:Ordinanza sindacale avente ad oggetto la "Disciplina delle aperture serali negli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2025 per lo svolgimento di cene". Nuove disposizioni e precisazioni in merito alla precedente ordinanza n° 117 del 30/04/2025 avente ad oggetto: "Disciplina delle aperture serali negli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2025 per lo svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande". Entrata in vigore il 28 luglio 2025.

Premesso che con ordinanza n° 117 del 30/04/2025 sono state disciplinate le aperture serali negli stabilimenti balneari durante la stagione estiva 2025, autorizzando, per il periodo decorrente dal 1° maggio al 22 settembre 2025, lo svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande nel numero massimo di 40 (quaranta) e con orario consentito dal momento della chiusura dello stabilimento balneare fino all'01.30 a.m.;

Considerato che nella citata ordinanza veniva richiamato il principio fondamentale in base al quale le attività svolte durante l'orario serale dovevano essere intese unicamente come attività accessorie degli stabilimenti balneari, essendo state rilasciate le concessioni demaniali per lo svolgimento del servizio di balneazione e potendo giungere anche alla decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;

Considerato che la citata ordinanza n° 117/2025 non autorizzava in alcun modo a svolgere attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 del TULPS, con esplicito divieto allo svolgimento sancito dall'art.3

dell'ordinanza stessa;

Ritenuto quindi chiaro, alla luce di quanto sopra precisato, che con il termine "*feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande"* si era voluto intendere lo svolgimento di mere cene conviviali da effettuarsi in occasioni particolari e saltuarie quali feste di compleanno e/o feste di matrimonio etc.;

Dato atto che, a due mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza, si sono già verificate in alcuni stabilimenti balneari forme temporanee di spettacolo e/o trattenimento aperte al pubblico che nulla hanno a che vedere con cene accompagnate da musica di sottofondo. In tali contesti infatti gli stabilimenti balneari sono stati spesso disallestiti e le spiagge completamente snaturate, con la presenza di pedane, palchi, attrezzature sonore e per l'illuminazione che non rispettano i parametri della citata ordinanza sindacale; inoltre si è constatata la presenza di un ampio numero di avventori che va oltre la normale capienza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dagli stabilimenti balneari, aggravata dalla predisposizione per gli avventori di un pagamento per la consumazione, spesso con la presenza di artisti, dj e musica assordante, che per altro non rispetta la normativa in materia di valutazione di impatto acustico;

Considerato che questi eventi di pubblico spettacolo e/o trattenimento che trasformano di fatto lo stabilimento in una discoteca a cielo aperto non solo disturbano la quiete pubblica per la musica assordante udibile dalla strada, dagli stabilimenti limitrofi e dagli immobili vicini anche ad uso alberghiero ma dovrebbero sottostare – per come sono svolti- alla normativa a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nel rispetto del TULPS (*si veda a tal proposito i chiarimenti resi dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. 15015 del 07/05/2024*);

Considerato che da ciò che si può apprendere dai giornali e dai canali social (fb, instagram, tiktok) vi è fondato timore che queste forme temporanee di spettacolo e/o trattenimento aperte al pubblico si potranno verificare nuovamente, nella misura in cui vengono apertamente pubblicizzate future serate, che, per quanto detto, si devono ritenere attività non occasionali ma ricorrenti e programmate;

Ritenuto che l'immagine di Forte dei Marmi sia in particolare quello di una cittadina a vocazione turistica caratterizzata dalla presenza di un turismo anche straniero, di diverse provenienze, che cerca anche quiete e riposo e che ciò che sta accadendo in alcuni stabilimenti balneari vada anche a snaturare quella che è l'identità culturale e il prestigio del litorale della citta stessa;

Dato atto che la Polizia Municipale nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale 117/2025 e' dovuta intervenire più volte per reprimere l'evidente snaturamento delle cene/feste in "discoteca" rasentandosi l'integrazione del pubblico spettacolo che rappresenta una fattispecie assolutamente vietata;

Dato atto che il periodo di vigenza dell'ordinanza è stato caratterizzato dalla presentazione all'Amministrazione Comunale di numerose lamentele attraverso segnalazioni anche telefoniche ed esposti causate dal mancato rispetto delle regole dettate per la concessione di cene/feste;

Richiamato il verbale del 9 luglio 2025 redatto a seguito della riunione con l'Associazione dei Balneari nel quale le parti concordano sulla necessità di intervenire sul fenomeno e garantire il rispetto delle regole con la finalità di salvaguardare l'offerta turistica del territorio e preservare la convivenza civile;

Richiamato altresì il verbale del 24 luglio 2025 redatto a seguito della riunione con l'Associazione dei Balneari nel quale le parti rinnovano e condividono l'impegno a favorire una gestione equilibrata degli eventi serali per tutelare al contempo la vivibilità del territorio e le esigenze degli operatori. L'Unione Proprietari bagni si dichiara quindi favorevole all'ordinanza discussa e al suo rilascio in data 25 luglio 2025, con valenza a partire da lunedì 28 luglio 2025;

Considerato che ARPAT non sembra in grado di garantire tempestivi e plurimi controlli su tutto il territorio di propria competenza rispetto alle molteplici attività che costituiscono fonte di rumore e che si concentrano nel periodo estivo compreso il Comune di Forte dei Marmi;

****

Vista la normativa di riferimento, già indicata nelle premesse

dell’ordinanza n° 117/2025, e che viene nuovamente richiamata:

-Visto l’art. 11, comma 6, Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee);

-Visto il D.Lgs n° 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);

-Visto l’art. 65 della LRT n° 61/2024 (Testo Unico del Turismo);

-Visto l’art. 54 del D.P.G.R. n. 47/R del 07.08.2018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n° 86);

-Vista la LRT n° 62/2018 (Codice del Commercio);

-Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 in materia di ordinanze sindacali che prevede che i sindaci esercitino le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendano altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia, oltre ad esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

-Visti gli artt. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e 16, 2° comma, L. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative e pagamento in misura ridotta;

-Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l’art. 47 in base al quale l'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

-Visto il Regolamento di Disciplina ed Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività Balneari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24.05.2019 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 26.04.2022;

-Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-Richiamato, in particolare, l'art.11, comma 6, sostituito dall'art. 34-quater, comma 1, lett. a) DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n° 221/2012, secondo il quale "*al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";*

-Richiamato l'art. 65 della LRT n° 61 del 31/12/2024 , 2° comma, che prevede che: " *Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie";*

-Richiamato, altresì, il comma 6 del sopra citato articolo che prevede che il Comune stabilisca gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n° 217;

-Visto, altresì, l'art. 54 del D.P.G.R. Toscana 47/R/2018 il quale prevede che i Comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari, specificando che l'attività accessoria, qualora funzionalmente e logisticamente collegata allo stabilimento balneare viene effettuata entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la

clientela e stabilendo, ancora, che lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell'ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell'area interessata;

-Richiamato l'art. 6, comma 2-quinques, del D.L. n° 117 del 03/08/2007 (disposizioni urgenti modificative del codice della strada) in base al quale i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD n° 773/1931, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20 e che sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne;

-Richiamato l'art. 6, punto i) del Regolamento di Disciplina ed Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività Balneari secondo il quale è vietato esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti;

-Richiamate le circolari del Ministero dell'Interno emesse in merito agli spettacoli musicali e/o danzanti (nello specifico: la circolare del Ministero dell'Interno prot. n° 557/2012 in tema di spettacoli svolti in orario serale o notturno negli stabilimenti balneari che integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS e la circolare prot. 15015 del 07/05/2024 che offre una definizione di attività di intrattenimento allestita in un pubblico esercizio);

-Richiamato il Consiglio di Stato (Adunanza di Sezione del 14 aprile 2021; parere affare n° 1245/2021) che, condividendo l'orientamento della prevalente giurisprudenza dei giudici amministrativi, ha statuito che la quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore prodotte da una fonte determinata costituisce un bene collettivo ovvero una condizione necessaria affinché sia garantita la salute, che deve essere tutelata "*come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività*" (art. 32 Cost.) dagli enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni;

****

Ritenuta chiara, valida, efficace e proporzionata l'ordinanza n° 117/2025 che disciplina le aperture serali negli stabilimenti balneari nel rispetto delle suddette normative e dei principi in esse richiamati, ma reputando opportuno offrire dei chiarimenti della stessa alla luce dei fatti che stanno accadendo al fine di ribadire gli esatti confini, limiti ed obiettivi delle quaranta serate concesse dall'Amministrazione Comunale;
Tutto ciò premesso, si riportano qui di seguito gli articoli dell'ordinanza n° 117/2025 con la rimozione di alcuni termini e con l'introduzione di alcune novità/precisazioni/chiarimenti,

Evidenziando che:
La presente ordinanza sostituisce ad ogni effetto l'ordinanza n° 117/2025 ed entrerà in vigore dal 28 luglio 2025.

Art. 1
Per il periodo che va dal 1° maggio al 22 settembre 2025 è autorizzata l'apertura serale degli stabilimenti balneari per lo svolgimento di **cene con musica di sottofondo**, secondo la definizione di cui al successivo art. 1 bis, **nel numero massimo di 40 (quaranta)**.
Fermo restando il rispetto di tutta la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico (DPCM 215/99 e DPCM 14/11/97), è comunque consentita l'apertura serale dello stabilimento balneare al fine di realizzare cene per eventi eccezionali e particolari che non possono mai trasformarsi in spettacoli o trattenimenti pubblici.
Il numero massimo di cene per eventi particolari è stabilito in cinque da ricomprendersi nel numero delle cene che devono ancora

essere svolte.
Le serate di Ferragosto e Sant'Ermete non si intendono ricomprese nei cinque eventi, ma si intendono ricomprese nelle 40 aperture serali.
Dette cinque cene per eventi, nonché le serate di Ferragosto e Sant'Ermete, sono consentite secondo le modalità e con l'utilizzo degli arredi/strumenti di cui al successivo art. 5 bis, nell'orario indicato di cui all'art. 2 e devono essere preventivamente segnalate secondo quanto disposto all'art. 5.
Si ribadisce che anche per lo svolgimento dei cinque eventi il titolare/gestore non deve in alcun modo disallestire lo stabilimento balneare in nessuna sua parte.
Per le cene ordinarie (diverse dai 5 eventi) è consentito l'utilizzo di stuoie e/o tappeti di lana, cocco e materiali similari posti al disotto dei tavoli e sedie nonché l'utilizzo di un impianto di illuminazione con palo appoggiato a terra che non superi i 3 metri di altezza, mentre non è autorizzato in alcun modo il posizionamento di una pedana di qualsiasi dimensione posta a terra e di un impianto di diffusione sonora posto sulla pedana stessa, atteso che durante le cene ordinarie è consentito diffondere solo musica di sottofondo.

Art. 1 bis
Per "musica di sottofondo" si intende la musica diffusa attraverso impianti che tecnicamente non sono idonei a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 alle massime potenzialità. Devono essere rivolti esclusivamente verso l'interno del locale o verso il mare. E' fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione.
Il gestore è responsabile di tale condotta rumorosa se svolta all'interno dell'area di sua pertinenza.

Art. 2
Le aperture serali di cui all'art. 1 sono consentite dal momento della chiusura dello stabilimento balneare fino all'01.30 a.m..

Art. 3
Le aperture serali di cui all'art.1 non possono prevedere in alcun modo spettacoli o trattenimenti pubblici così come definiti e regolamentati dal TULPS.

Si intende per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento quella che si svolge nello stabilimento balneare in area demaniale dotata di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, ove siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allestimenti di sala, platea, pedana, allestimenti scenici anche con luci, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, accoglimento prolungato degli avventori oltre l'orario della cena, pagamento di un biglietto di ingresso o pagamento della consumazione, cadenza saltuaria ma ricorrente, evento pubblicizzato) e quindi tale da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione.

Art.4
E' consentito l'utilizzo di spettacoli pirotecnici silenziosi, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste. E' fatto obbligo al concessionario/gestore dello stabilimento di bonificare il terreno successivamente allo spettacolo.

Art. 5
1) I concessionari/gestori che intendono usufruire delle aperture serali di cui all'art.1 devono inviare al Comune di Forte dei Marmi, solo ed esclusivamente a mezzo pec all'Ufficio Polizia Municipale del Comune, (pec:poliziaamministrativa-fdm@postacert.toscana.it) apposita istanza scritta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui intendono effettuare l'apertura serale, secondo un modello prestampato che viene allegato alla presente ordinanza, indicando se si tratta di una cena con musica di sottofondo o di una cena per evento particolare.
2) L'erronea presentazione dell'istanza e/o la tardiva presentazione della stessa successivamente alle ore 12.00 del giorno dell'apertura serale equivale a mancata presentazione della stessa, perché non consente all'amministrazione di esercitare i propri poteri di diniego e di organizzare gli opportuni controlli.
3) A seguito di presentazione dell'istanza il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda stessa se l'Amministrazione, una volta esaminata l'istanza, non

comunica all'interessato entro il termine di inizio dell'attività accessoria il provvedimento di diniego.

Art.5 bis
In ogni caso per lo svolgimento delle attività accessorie il titolare/ gestore non deve in alcun modo disallestire lo stabilimento balneare in nessuna sua parte.
E' possibile, secondo quanto precisato all'art. 1, per le cene ordinarie con musica di sottofondo:
-l'utilizzo di stuoie e/o tappetti di lana, cocco e materiali similari posti al di sotto dei tavoli e sedie;
-l'utilizzo di un impianto di illuminazione con palo appoggiato a terra che non superi i 3 metri di altezza;

Per le cinque cene per eventi particolari è possibile:
-l'utilizzo di stuoie e/o tappetti di lana, cocco e materiali similari posti al di sotto dei tavoli e sedie;
-il posizionamento di una pedana di 6x4 ml. e di h. 30 cm posta a terra e di un impianto di diffusione sonora posto sulla pedana stessa;
-l'utilizzo di un impianto di illuminazione con palo appoggiato a terra che non superi i 3 metri di altezza;
-il posizionamento di una struttura di copertura trasparente provvisoria e temporanea di altezza non superiore a metri 3 e posizionata almeno a metri 5 dai confini concessori solo in caso di evidenti previsioni metereologiche avverse.
Per l'installazione degli arredi e/o strutture di cui sopra, se soggette ad autorizzazione demaniale, il concessionario, oltre alla comunicazione di cui all'art. 5, dovrà procedere ad inoltrare, con congruo anticipo, separata richiesta all'Ufficio Demanio e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale.

Si rammenta che la presente ordinanza non autorizza in alcun modo a svolgere spettacoli o trattenimenti pubblici così come definiti e regolamentati dal TULPS.

SANZIONI

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e

adeguatezza della pena vengono applicate le seguenti sanzioni

Art. 6
1) La violazione dell'art. 1, ovvero l'effettuazione di apertura serale per lo svolgimento di una cena con musica di sottofondo o per lo svolgimento di una cena per evento particolare fuori dal periodo consentito che va dal 1° maggio al 22 settembre 2025 comporta, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 29/04/2025, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.

2) La violazione dell'art. 1, ovvero: l'effettuazione di apertura serale per lo svolgimento di una cena con semplice musica di sottofondo che superi il numero di 40 cene complessive per la stagione 2025, incluse, e quindi da conteggiarsi, quelle già svolte, o l'effettuazione di apertura serale per lo svolgimento di una cena per evento con musica che superi il numero di 5 cene per eventi complessivi a partire dalla entrata in vigore della presente ordinanza, comporta, anche se è stata presentata apposita istanza al Comune, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 29/04/2025, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.
Si ribadisce che le 5 cene per eventi con musica sono incluse nel numero complessivo delle 40 consentite e non da sommarsi.

3) La violazione dell'art. 5, ovvero l'effettuazione di un'apertura serale per lo svolgimento di una cena con musica di sottofondo o per lo svolgimento di una cena per evento particolare, senza aver presentato apposita istanza al Comune, tramite pec alla Polizia Municipale, o avendo presentato erronea e/o tardiva istanza dalle ore 00.00 del giorno in cui intende effettuare l'apertura serale in poi comporta, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale

n°123 del 29/04/2025, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.

3) bis La presentazione tardiva dell'istanza al Comune, tramite pec alla Polizia Municipale, ovvero tra le ore 12.00 e le ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui intende effettuare l'apertura serale, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 150,00 mentre, dalle ore 00.00 del giorno in cui intende effettuare l'apertura serale in poi, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 29/04/2025;

4) All'accertamento della seconda violazione della stessa natura (a mero titolo esemplificativo: svolgimento di apertura serale fuori dell'orario consentito; apertura serale fuori del periodo consentito; superamento del numero consentito di 40 o superamento del numero massimo di 5 per le cene per eventi particolari; effettuazione di spettacoli o trattenimenti pubblici; effettuazione di spettacoli pirotecnici rumorosi; assenza di preventiva richiesta al Comune ex art. 5, o tardiva o erronea richiesta al Comune; installazione di strutture e/o arredi in difformità da quanto previsto dall'art. 5 bis) oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura ridotta prevista dalle singole fattispecie e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 114 LRT 62/2018, al trasgressore, come sanzione accessoria, sarà vietato effettuare ulteriori aperture serali con svolgimento di cene, nonché verrà disposta dagli Organi di Controllo la cessazione dell'attività abusiva in corso, secondo quanto disposto dagli artt. 114 e 115 della LRT n° 62/2018.

Art. 7
La violazione dell'art. 2, ovvero il mancato rispetto dell'orario previsto per le aperture serali (dalla chiusura dello stabilimento balneare fino all'01.30 a.m.) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 450,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 29/04/2025;

Art. 8
La violazione dell'art. 3, ovvero l'effettuazione di spettacoli o

trattenimenti pubblici, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n°123 del 29/04/2025;
Resta salva l'applicazione dell'art. 68, comma 1, del TULPS e delle sanzioni di cui all'art. 666 del codice penale in caso di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza con applicazione della sanzione pecuniaria, della cessazione dell'attività e della chiusura del locale in caso di reiterazione.

Art. 9
L'utilizzo di spettacoli pirotecnici rumorosi comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 450,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 29/04/2025. Resta ferma l'applicazione dell'art. 57 TULPS.

Art. 10
L'installazione di strutture e/o arredi in difformità da quanto previsto dall'art. 5 bis e/o il disallestimento dello stabilimento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n°123 del 29/04/2025.

Art.11
La violazione di qualsiasi prescrizione prevista nell'ordinanza, non specificatamente disciplinata negli articoli precedenti, comporta in via residuale l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n°123 del 29/04/2025.

****

Si precisa, ancora una volta, che resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla LRT n° 62/2018 (Codice del Commercio) in tema di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo con applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive ivi previste dagli artt. 114 e 115, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del RD 773/1931 (Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e con l'adozione di provvedimenti cautelari di cui all'art. 7 della L. 241/1990.

Restano, altresì, salve le sanzioni previste dalla LRT 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico”, nonché la normativa nazionale L. n. 447/1995, nonché il DPCM 215/99.
Per quanto riguarda l'emissione di rumori e musica si applicano oltre alla normativa nazionale e regionale di settore, anche le ordinanze sindacali se esistenti, i regolamenti comunali nonché il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Resta salva l’applicazione dell’art. 68, comma 1, del TULPS, delle sanzioni di cui all’art. 666 del codice penale e di tutta la normativa in materia in caso di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza/scia con applicazione della sanzione pecuniaria, della cessazione dell’attività e della chiusura del locale in caso di reiterazione.

****

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa per notizia e competenza a: Associazione Stabilimenti Balneari, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, Comando Stazione Carabinieri, Capitaneria di Porto di Viareggio, Ufficio Locale Marittimo, Polizia Municipale, Ufficio SUAP/Commercio del Comune, Ufficio Demanio del Comune.

SI INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

MURZI BRUNO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005